


NEWSLETTER N. 5- 2008
Maggio 2008

A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI, redatta per SPRINT TOSCANA c/o TOSCANA PROMOZIONE - Agenzia di Promozione Economica della Toscana

In questo numero:

Normativa	
<i>LA VITTORIA DEL MARCHIO FERRERO ROCHER IN CINA E NON SOLO UNA BREVE PANORAMICA DI ALCUNE RECENTI DECISIONI A FAVORE DEI MARCHI ITALIANI IN CINA</i>	pag. 2
Rassegna di Giurisprudenza	
<i>CORTE GIUSTIZIA CE (PRIMA SEZIONE) SENTENZA DEL 17 APRILE 2008 - CAUSA C-404/06</i> <i>« Tutela dei consumatori –Direttiva 1999/44/CEE – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Diritto del venditore di esigere dal consumatore, in caso di sostituzione di un bene non conforme, un’indennità per l’uso di tale bene – Gratuità dell’uso del bene non conforme »</i>	pag. 4
<i>CORTE GIUSTIZIA CE (QUARTA SEZIONE) SENTENZA DEL 17 APRILE 2008 – CAUSA C-456/06</i> <i>«Diritto d’autore – Direttiva 2001/29/CE – Art. 4, n. 1 – Distribuzione al pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, dell’originale di un’opera o di una copia di essa – Utilizzazione delle riproduzioni di mobili protetti dal diritto d’autore come elementi di mobilio esposti in una sala vendite nonché come decorazioni da vetrina – Assenza di trasferimento della proprietà o del possesso»</i>	pag. 6
Notizie - dall’Italia e dall’Europa:	
<i>GOVERNO: TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO IN VIGORE DAL 15 MAGGIO 2008</i>	pag 7



A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI – Consulenza ed assistenza in materia di diritto del commercio internazionale – Per informazioni sugli argomenti della newsletter si prega di scrivere a morlex.bologna@morresi.org (indicando nell’oggetto “informazioni newsletter”) oppure telefonare a 051/399822. Gli articoli sono a cura di uno o più dei seguenti professionisti dello Studio: Renzo Maria Morresi, Federica Borso, Mariangela Balestra, Florian Bünger, Maria Federica Celatti, Maria Lisa Crisera, Valentina Montanari, Anna Pozzato, Luca Pellicciari, Antonella Versaci. Per informazioni sullo Studio: www.morresi.org.

LA VITTORIA DEL MARCHIO FERRERO ROCHER IN CINA.

UNA BREVE PANORAMICA DI ALCUNE RECENTI DECISIONI A FAVORE DEI MARCHI ITALIANI IN CINA

Come ampiamente riportato sulla stampa nazionale e su quella specializzata internazionale¹, la Corte Suprema di Pechino ha confermato il 7 aprile scorso la sentenza di secondo grado che aveva condannato la società cinese Montresor Food Co. Ltd. per contraffazione ai danni della Ferrero S.p.a. La Corte Suprema di Pechino ha quindi deciso che la società cinese Montresor, previa sospensione delle vendite in Cina, modifichi le confezioni dei suoi cioccolatini Trésor Doré, in tutto simili a quelle dei Ferrero Rocher, e corrisponda all'azienda italiana un risarcimento simbolico di circa 60.000 euro.

Si tratta di una sentenza definitiva importante soprattutto perché arriva dall'organo giudiziario di grado più elevato in Cina.

Tale sentenza arriva dopo 5 anni di battaglia legale di Ferrero in Cina, società che opera in quel mercato attraverso la controllata Ferrero Asia Ltd dal 1984 e che ha depositato centinaia di registrazioni di marchio sia in caratteri latini sia in caratteri Pin Yin². Tuttavia, non è l'unica vittoria giudiziaria di prestigiosi marchi stranieri (ed in particolare italiani) in Cina contro aziende contraffattrici cinesi.

Lo stesso sito istituzionale cinese dedicato alla tutela della proprietà intellettuale in Cina, riporta la notizia dell'altrettanto recente vittoria del gruppo Gucci dinanzi ad un tribunale cinese (la Corte del Popolo del distretto di Shangai - Pudong)³. In questo caso, è stata condannata per contraffazione

¹ Cfr. www.lastampa.it, "Cina, Ferrero vince la causa "Stop alle repliche dei Rocher" del 7 aprile 2008; www.ipworld.com, "Sweet victory for Ferrero against chinese copycat" del 18 aprile 2008.

² Fonte: relazione della direzione legale Ferrero S.p.A. del marzo 2006, "CINA: Contraffazione ed imitazione dei marchi e dei prodotti del Gruppo Ferrero da parte di Montresor (Zhangjiagan) Food Co. Ltd."

³ Si tratta del sito denominato "Intellectual Property Protection in China", indirizzo (versione inglese) <http://english.ipr.gov.cn>.

una ben nota azienda di scarpe cinese (il gruppo Senda) che commercializzava anche all'interno dei più importanti department store di Shangai scarpe con il noto logo rappresentato dalla doppia lettera G di Gucci. I giudici cinesi hanno condannato Senda a risarcire a Gucci il danno per un valore simbolico di circa 26.000 dollari USA e hanno ordinato sia a Senda sia al centro commerciale dove le scarpe contraffatte erano poste in vendita di sospendere la commercializzazione.

Gucci avrebbe anche avviato altre azioni legali (tuttora in corso) per contraffazione contro altre società cinesi.

Inoltre, la stessa maison Gucci ha assieme ad altre aziende attive nel campo della moda di lusso (Prada, Chanel, Burberry and Louis Vuitton) avviato e vinto una delle prime azioni legali a tutela di marchi stranieri celebri in Cina⁴. Si tratta della causa vinta contro il proprietario del c.d. "Silk market", l'enorme spazio di Pechino dove si vendono prodotti contraffatti. Il caso è stato riconosciuto dalla Corte Suprema di Pechino come una delle dieci più importanti decisioni del 2006 in materia di proprietà intellettuale ed è stato il primo caso in cui un proprietario è stato condannato per non aver impedito gli atti di contraffazione da parte dei soggetti a cui aveva concesso gli spazi di vendita all'interno del mercato, sebbene le suddette società straniere gli avessero comunicato tali atti di contraffazione. In ogni caso, malgrado il clamore di tale decisione, un'inchiesta agli inizi del 2007 ha evidenziato che quasi i due terzi degli spazi all'interno del Silk market continuavano a esporre in vendita prodotti contraffatti⁵. Pare dunque che alla rapidità e alla "mutata" sensibilità dei giudici e, in certi casi, delle autorità amministrative cinesi nel campo della protezione della proprietà intellettuale⁶, non corrisponda ancora un

⁴ "Holding the landlord liable - New Tools for the Counterfeit Crackdown in China", in Wipo Magazine, n. 6/2007, p. 16 ss. pubblicato in www.wipo.int

⁵ "Holding the landlord liable - New Tools for the Counterfeit Crackdown in China", op. cit., p. 17

⁶ a seguito dell'entrata della Cina nel WTO avvenuta nel 2003 e della necessaria riforma della legislazione cinese in materia.

altrettanto rapido adeguamento degli operatori del mercato in Cina.

In proposito, si segnala come positivo l'esponentiale aumento delle cause (soprattutto) civili, ma anche penali e amministrative in materia, dinanzi ai giudici cinesi, arrivate in 5 anni al complessivo numero di 71.633 (di cui circa 62.000 solo le cause civili)⁷. Inoltre, lo stesso Governo cinese ha pubblicato lo scorso marzo il proprio piano per la tutela della proprietà intellettuale in Cina per il 2008⁸; piano che prevede una serie di misure ed azioni a diverso livello, tra cui l'introduzione e/o la modifica di diverse leggi in materia, così come la raccolta delle interpretazioni giurisprudenziali di riferimento.

Inoltre, tale piano contempla campagne mirate di lotta alla contraffazione, tra cui quella alla contraffazione dei marchi notori, contro i c.d. cybercrimes e la pirateria musicale, nonché volte alla difesa dei diritti esclusivi sul logo delle Olimpiadi⁹.

Risultano anche previste nel piano azioni volte al rafforzamento del sistema giudiziario ed amministrativo di protezione della proprietà intellettuale, nonché misure di prevenzione ed educazione del pubblico. Si tratta di impegni importanti che manifestano la volontà del governo cinese di intervenire e regolare tali questioni.

Tuttavia, come rilevato da esperti di nazionalità cinese di proprietà industriale¹⁰, l'applicazione delle leggi in materia in Cina è comunque ancora altamente frammentata e localizzata: gli standard di protezione della

⁷ Informazioni tratte dall'articolo "Xiao Yang: completed IPR-related cases greatly increase", pubblicato nella rivista cinese IPR Focus n. 5, Aprile 2008, all'indirizzo www.chinaipr.gov.cn

⁸ La versione inglese di tale piano è reperibile sul sito <http://english.ipr.gov.cn>

⁹ Sempre lo stesso sito istituzionale cinese "Intellectual Property Protection in China" (7 maggio 2008) riporta che le autorità di Shanghai hanno intensificato i controlli sui prodotti di abbigliamento, alimentari, giocattoli e souvenirs recanti il logo delle Olimpiadi, contro le possibili contraffazioni, <http://english.ipr.gov.cn>.

¹⁰ Jesa consulting, Focus on: Intellectual property in China, in: China newsletter, n. 4/2007, pubblicata sul sito www.asp-anwaelte.de

proprietà intellettuale risultano così più elevati nei maggiori centri urbani rispetto a quelli periferici dove si trovano molte delle aziende contraffattrici e dove le autorità locali sarebbero meno propense a intervenire per non minare la stabilità sociale derivante dalla presenza e dalla crescita delle suddette attività produttive.

Per le autorità locali l'obiettivo della stabilità sociale attraverso la crescita e lo sviluppo economico cinese risulterebbe infatti prioritario rispetto alla tutela della proprietà intellettuale, soprattutto a favore di aziende straniere.

Aggiungasi che, oltre ai fenomeni più eclatanti e diffusi di contraffazione, esistono in Cina (ma anche in altri paesi asiatici e non) ulteriori fenomeni di concorrenza sleale meno appariscenti ma forse più pervasivi e difficili da affrontare. Si tratta della vendita non autorizzata di eccedenze di prodotti fabbricati su commessa di società straniere da parte di fornitori cinesi. Tali eccedenze risultano spesso fabbricate con materiali di minore qualità ma spesso sono indistinguibili rispetto ai prodotti "ufficiali"¹¹. Per evitare tali forme di contraffazione e/o concorrenza sleale, le società straniere più importanti attuano misure preventive volte a controllare molto strettamente la catena produttiva cinese e pongono molta attenzione nella scelta dei fornitori in Cina¹².

In altri casi, gli stessi ex distributori ed ex clienti cinesi dell'azienda straniera continuano ad utilizzare i marchi e/o i segni distintivi dell'azienda straniera, anche dopo la cessazione del rapporto con la medesima e pour non essendo più autorizzati a tal fine.

In una recente decisione¹³, i giudici di primo grado cinesi di Chengdu hanno riconosciuto la responsabilità di un centro commerciale per

¹¹ Jesa consulting, Focus on: Intellectual property in China, in: China newsletter, n. 4/2007, pubblicata sul sito www.asp-anwaelte.de

¹² D. Hechler, "How Adidas' IP enforcer kicked counterfeiting in China", pubblicato sul sito www.inhousecounsel.com

¹³ Notizia riportata sempre sullo stesso sito istituzionale cinese "Intellectual Property Protection in China" (30 aprile 2008), <http://english.ipr.gov.cn>

aver continuato a far uso dei segni distintivi e del materiale promozionale a marchio Zegna (di cui è titolare la società svizzera Consitex S.A.), anche dopo che lo spazio destinato alla vendita dei prodotti Zegna era stato chiuso.

I giudici cinesi hanno dunque ordinato alla società cinese di cessare l'uso del marchio "Zegna" sui prodotti e anche sulle confezioni e i materiali promozionali, risarcendo 140.000 renminbi (circa 12.500 euro) a favore della legittima titolare del marchio Zegna.

Da questa breve analisi, si può trarre la conclusione che, malgrado gli sforzi del governo cinese e la pressione dei governi degli altri Stati (tra cui, in particolare, l'UE¹⁴ e gli USA¹⁵), la lotta alla contraffazione in Cina è comunque in una fase iniziale ed i rischi (legati alle possibili perdite derivanti dalla vendita di prodotti contraffatti, così come i costi per le misure di protezione della proprietà intellettuale contro possibili contraffattori cinesi) sono tuttora elevati, soprattutto per le aziende straniere.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

CORTE GIUSTIZIA CE (PRIMA SEZIONE) SENTENZA DEL 17 APRILE 2008 - CAUSA C-404/06

«TUTELA DEI CONSUMATORI –DIRETTIVA 1999/44/CEE – VENDITA E GARANZIE DEI BENI DI CONSUMO – DIRITTO DEL VENDITORE

¹⁴ Notizia ANSA 26 novembre 2007, "Ue-Cina: Mandelson alza voce contro pirateria made in China", in cui si afferma, tra l'altro, che per risolvere il problema Ue e Cina hanno lanciato il programma Ipr2 al quale l'UE contribuirà con 11 milioni di euro in 4 anni.

¹⁵ Tra le misure più famose degli Usa per difendere la proprietà intellettuale di aziende americane non solo in Cina, vi è lo Special 301, un processo informativo sottoposto a revisione annuale che è fondamentale per l'azione americana a difesa del copyright delle industrie americane e contro la pirateria mondiale che causerebbe perdite alle aziende americane per un valore stimato (per difetto) di 30 – 35 bilioni di dollari l'anno (cfr. www.iipa.com/special301.html)

DI ESIGERE DAL CONSUMATORE, IN CASO DI SOSTITUZIONE DI UN BENE NON CONFORME, UN'INDENNITÀ PER L'USO DI TALE BENE – GRATUITÀ DELL'USO DEL BENE NON CONFORME »

«L'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale consenta al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo presentante un difetto di conformità, di esigere dal consumatore un'indennità per l'uso di tale bene non conforme fino alla sua sostituzione con un bene nuovo.»

Nel corso del mese di agosto 2002, la società tedesca Quelle AG ha fornito ad una consumatrice tedesca un set composto da forno e piano cottura. All'inizio del 2004, la cliente ha contestato un difetto di conformità, restituendo l'apparecchio alla Quelle, che ha provveduto a sostituirlo con uno nuovo. Tuttavia, la predetta società ha richiesto alla cliente l'importo di 69,97 euro quale indennità per i vantaggi derivanti dall'uso dell'apparecchio difettoso inizialmente fornito; richiesta che peraltro risultava ammissibile ai sensi del codice civile tedesco. La questione è arrivata sino al Bundesgerichtshof (l'equivalente della nostra Corte di Cassazione) che l'ha sottoposta in via interpretativa pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ce, dubitando della compatibilità di tale normativa tedesca con il diritto comunitario.

La Corte di Giustizia CE è stata così chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva 1999/44/CEE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

In proposito, la Corte di Giustizia ha innanzitutto rilevato che ai sensi dell'art. 3, comma 1 della predetta direttiva comunitaria, *«il venditore risponde, nei confronti del consumatore, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.»* Inoltre, la Corte ha

precisato che *“il consumatore ha il diritto di esigere dal venditore la riparazione del bene o la sua sostituzione, in entrambi i casi senza spese, a meno che la sua richiesta non sia impossibile da soddisfare o sproporzionata.”* Quanto all’uso dell’espressione *“senza spese per il consumatore”*, la Corte ha sottolineato che *“il legislatore comunitario ha inteso fare della gratuità del ripristino della conformità del bene da parte del venditore un elemento essenziale della tutela garantita al consumatore (...).”*

In altre parole, secondo la Corte, tale obbligo di gratuità della riparazione o sostituzione da parte del venditore del bene non conforme, è fondamentale per la tutela del consumatore a livello comunitario. Se così non fosse, l'imposizione di eventuali oneri finanziari a carico del consumatore potrebbe dissuaderlo dal far valere i propri diritti riconosciuti dalla predetta direttiva comunitaria nei confronti del venditore.

La Corte di Giustizia ha pertanto ritenuto che la predetta normativa tedesca fosse incompatibile con la predetta direttiva comunitaria, le cui disposizioni mirano ad assicurare un elevato livello di tutela (ancorché minimo) ai consumatori di tutti gli stati membri. Alla luce di quanto precede, le aziende che vendono i loro beni a consumatori di diversi stati comunitari, - indipendentemente da quanto previsto dalle specifiche normative dei rispettivi stati di vendita - non possono richiedere ai medesimi alcun contributo¹⁶ per le riparazioni e sostituzioni di prodotti risultati non conformi.

¹⁶ In proposito, l’art. 3 comma 4 della direttiva in questione, prevede che: « L'espressione "senza spese" nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d'opera e i materiali.»

L’art. 130, comma 6, del Codice del Consumo italiano (D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni), intitolato “Diritti del consumatore”, risulta in linea con la suddetta disposizione della direttiva comunitaria. Per comodità di riferimento, riportiamo alcune disposizioni del predetto articolo 130 del Codice del Consumo italiano.

Secondo il giudice comunitario, infatti, il venditore ove fornisca un bene non conforme non esegue correttamente l’obbligazione che si era assunto con il contratto di vendita e deve dunque sopportare le conseguenze di tale inesatta esecuzione nei confronti del consumatore comunitario.

**CORTE GIUSTIZIA CE (QUARTA SEZIONE)
SENTENZA DEL 17 APRILE 2008 – CAUSA C-456/06**

“Art. 130. 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- b) dell'entità del difetto di conformità;
- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5 (1);
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

(...)

«DIRITTO D'AUTORE – DIRETTIVA 2001/29/CE – ART. 4, N. 1 – DISTRIBUZIONE AL PUBBLICO, ATTRAVERSO LA VENDITA O IN ALTRO MODO, DELL'ORIGINALE DI UN'OPERA O DI UNA COPIA DI ESSA – UTILIZZAZIONE DELLE RIPRODUZIONI DI MOBILI PROTETTI DAL DIRITTO D'AUTORE COME ELEMENTI DI MOBILIO ESPOSTI IN UNA SALA VENDITE NONCHÉ COME DECORAZIONI DA VETRINA – ASSENZA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ O DEL POSSESSO»

«La nozione di “distribuzione al pubblico” (ai sensi dell'articolo 4, n. 1, della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 n. 2001/29/Ce) effettuata in modo diverso dalla vendita, dell'originale di un'opera o di una copia di essa, implica esclusivamente un trasferimento di proprietà di tale oggetto. Non costituiscono una forma di distribuzione al pubblico né il semplice fatto di accordare la possibilità di utilizzare le riproduzioni di un'opera protetta dal diritto d'autore, né l'esposizione di tali riproduzioni senza che sia concessa la possibilità di utilizzarle.»

La controversia trae origine dall'acquisto da parte di una società tedesca di abbigliamento¹⁷, di una serie di mobili su design di Le Corbusier da un produttore italiano di Bologna; mobili con cui la società tedesca ha allestito le proprie vetrine ed aree di riposo per i propri clienti all'interno dei propri punti vendita di abbigliamento. La legge tedesca riconosce il diritto esclusivo di fabbricare e vendere i mobili in questione in capo ad una diversa società italiana, la Cassina S.p.A, importante azienda di arredamento in Italia, in base ad un accordo di licenza con il titolare del diritto d'autore sui mobili.

Detta società italiana ha quindi citato in giudizio in Germania la società tedesca per il risarcimento dei danni per la violazione del proprio diritto di distribuzione esclusivo in base alla legge tedesca sul diritto d'autore,

¹⁷ La società tedesca in questione è la Peek & Cloppenburg Kg

nonché per non aver fornito tutte le informazioni sull'origine dei suddetti mobili realizzati e distribuiti da terzi senza il consenso della Cassina S.p.A. Dopo due gradi di giudizio conclusisi con l'accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dalla società italiana, il Bundesgerichtshof¹⁸ ha richiesto l'intervento interpretativo pregiudiziale della Corte di Giustizia Ce, al fine, in particolare, di stabilire se la messa a disposizione del pubblico da parte della società tedesca potesse qualificarsi come distribuzione al pubblico costituente violazione delle norme comunitarie in tema di diritto d'autore.

Sul punto, la Corte di giustizia Ce ha rilevato che la direttiva comunitaria di riferimento in materia di diritto d'autore (Direttiva n. 29 del 2001) non precisa a sufficienza la nozione di distribuzione al pubblico di un'opera protetta dal diritto d'autore. Pertanto, secondo la Corte Ce, tale nozione di distribuzione deve interpretarsi alla luce del diritto internazionale, in particolare dei Trattati TDA e TIEF¹⁹. L'art. 6 del TDA, stabilendo che “gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà” prevede che il diritto di distribuzione di opere protette dal diritto d'autore sia esercitato solo mediante trasferimento di proprietà.

Ne deriva, sempre secondo la motivazione della Corte Ce, che anche alla luce dell'art. 4 della Direttiva n. 29 del 2001 la condotta della società tedesca di abbigliamento, che si è limitata a mettere i predetti mobili di design a disposizione dei propri clienti per un uso temporaneo, non concretandosi in un trasferimento di proprietà di detti mobili in

¹⁸ La Corte di Cassazione tedesca.

¹⁹ Il Trattato sul Diritto d'Autore e il Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi della WIPO (Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale), adottati a Ginevra il 20 dicembre 1996, sono stati approvati a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 16 marzo 2000, 2000/278/CE (GU L 89, pag. 6).

capo ai clienti stessi, non costituisce violazione del diritto d'autore e dei corrispondenti diritti di distribuzione della società italiana Cassina S.p.A.

Con la recente sentenza sopra riportata la Corte Ce pur sottolineando che la protezione del diritto d'autore deve essere efficace e rigorosa e che deve essere previsto un adeguato compenso per l'utilizzo delle opere protette, ha ritenuto di non poter estendere la nozione di distribuzione di un'opera protetta dal diritto d'autore (e del conseguente diritto al compenso) al di là del suindicato significato previsto dal legislatore comunitario.

NOTIZIE

- **DALL'ITALIA E DALL'EUROPA:**

NOTIZIE DALL'ITALIA:

GOVERNO: TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO IN VIGORE DAL 15 MAGGIO 2008

Il decreto legislativo 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro" che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di salute e sicurezza sul lavoro entra in vigore il 15 maggio 2008, tranne che per le importanti disposizioni relative alla valutazione del rischio che diverranno efficaci il 29 luglio 2008²⁰.

Successivamente alla sua entrata in vigore, saranno abrogate le precedenti normative citate dal Decreto stesso, tra cui il noto decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati tecnici.

Tra le novità di rilievo, occorre segnalare l'estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute a tutti i lavoratori, a qualunque titolo operanti in azienda, inclusi i lavoratori autonomi.

Quanto agli obblighi, (articoli dal 15 al 26), in parte sono confermate le disposizioni vigenti e in parte sono previsti nuovi adempimenti.

A differenza del decreto legislativo 626 del 1994 (norma base in materia) il nuovo decreto prevede obblighi distinti per datore di lavoro (all'articolo 17), datore e dirigente (articolo 18), «soggetto preposto» (articolo 19) e lavoratori (articolo 20). Inoltre, vengono ulteriormente distinti gli obblighi in capo ai progettisti (articolo 22), ai fabbricanti e fornitori (articolo 23), agli installatori (articolo 24).

Per il datore di lavoro, in particolare, vi sono obblighi delegabili e altri non delegabili: tra questi ultimi c'è la valutazione di «tutti» i rischi, con la conseguente elaborazione del documento della sicurezza e della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Tra le novità più discusse, vi è anche la revisione del sistema sanzionatorio, con la previsione dell'arresto da sei a 18 mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori di aziende ad elevata pericolosità.

Negli altri casi (salvi quelli di recidiva o di infortuni comportanti danni alla salute dei lavoratori), la sanzione dell'arresto è alternativa all'ammenda, ovvero è prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria (art. 68).

Come segnalato dalla stampa²¹, il nuovo Governo ha già manifestato l'intenzione di modificare il Testo unico emanato dal precedente Governo Prodi lo scorso aprile (a Camere sciolte), soprattutto al fine di limitare l'impatto dell'apparato sanzionatorio e privilegiare le disposizioni relative alla prevenzione, alla formazione dei dipendenti e alla semplificazione della burocrazia aziendale.

Per ulteriori informazioni si rinvia al testo del decreto pubblicato sulla G.U. N. 101 DEL 30/04/2008, reperibile online sul sito www.gazzettaufficiale.it

²⁰ La pubblicazione è avvenuta sulla G.U. n. 101 del 30/04/2008

²¹ Articolo del Il Sole 24 ore online del 9 Maggio 2008: "Videoforum sicurezza sul lavoro: un patto fra imprese e sindacati", di Marco Bellinazzo e Maria Carla De Cesari, reperibile sul sito www.ilsole24ore.com